

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL CON ACCESSO PRESSO TERZI DEGLI ISPETTORI DI VIGILANZA ASSICURATIVA

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL CON ACCESSO PRESSO TERZI DEGLI ISPETTORI DI VIGILANZA ASSICURATIVA

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

A cura di

Direzione centrale prevenzione
Direttore Ester Rotoli

Coordinamento tecnico- scientifico

Stefano Signorini, Ghita Bracaletti, Corrado Landi, Barbara Manfredi, Vanessa Manni, Luigi Prestinena,
Davide Sani, Sara Stabile, Antonio Terracina

Autori

Alfonsina Amaduzzi, Fabrizio Vazio

PREFAZIONE

In coerenza con il Documento tecnico “Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 alla ripresa delle attività di Inail”, trasmesso con nota del Direttore generale del 4 giugno 2020, è stato predisposto il documento allegato, relativo alle misure organizzative e di prevenzione per la ripresa delle attività lavorative con accesso presso terzi effettuate dagli ispettori di vigilanza assicurativa.

Le disposizioni riportate andranno comunque contestualizzate rispetto alle esigenze proprie delle diverse realtà regionali, territoriali e di sede, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate al riguardo dalle Autorità locali.

La ripresa dell’attività ordinaria di vigilanza svolta all’esterno sarà programmata nell’ambito delle Commissioni regionali di vigilanza integrate con l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Inps secondo le linee prioritarie di intervento definite con la nuova programmazione della vigilanza per l’anno 2020.

Il documento è stato elaborato sulla base degli indirizzi normativi e tecnici emanati nel periodo dell’emergenza, con specifico riferimento alle disposizioni del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, e comprende le misure inerenti il contenimento del contagio nell’accesso presso terzi nonché quelle di natura organizzativa per lo svolgimento in sicurezza delle specifiche e diverse attività svolte all’esterno.

Particolare attenzione andrà posta al corretto e congruo uso dei dispositivi di protezione individuale e alle modalità di contatto con i soggetti ispezionati e di svolgimento delle attività presso terzi.

Le misure di seguito riportate dovranno essere adottate dai singoli datori di lavoro, con il supporto dei rispettivi RSPP e Medici competenti, previa consultazione con gli RLS, in ragione delle specificità degli ambienti di lavoro e integrate con le sopra richiamate disposizioni impartite dalle Autorità locali.

SOMMARIO

Premessa

1. **Misure organizzative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza assicurativa che prevede accesso presso terzi**
 - 1.1 Dispositivi di protezione individuale
2. **Misure propedeutiche all'accesso presso terzi**
3. **Misure generali per l'attività di vigilanza assicurativa presso terzi**
4. **Misure specifiche per l'attività di vigilanza da adottare presso terzi con classe di rischio basso e medio basso**
5. **Misure specifiche per l'attività di vigilanza da adottare presso terzi con classe di rischio medio alto e alto**

Riferimenti bibliografici

PREMESSA

In coerenza con il Documento tecnico “Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 alla ripresa delle attività di Inail”, trasmesso con nota del Direttore generale del 4 giugno 2020, si riportano le misure organizzative e di prevenzione che devono essere adottate dai singoli datori di lavoro, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dell’attività di vigilanza assicurativa svolta dal personale ispettivo.

Le misure indicate devono essere considerate pertanto quali misure aggiuntive rispetto alle misure già regolamentate e riferite ai rischi diversi da quelli indotti dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2.

L’attività di vigilanza assicurativa si svolge di regola presso datori di lavoro che presentano realtà organizzative molto diversificate sul piano dimensionale nonché per aspetti tecnico-produttivi.

Per avviare l’accertamento, l’ispettore deve accedere senza preavviso nella sede lavorativa e provvede a:

- immediata identificazione delle persone presenti con descrizione dell’attività svolta;
- acquisizione delle dichiarazioni;
- eventuali richieste documentali con redazione del verbale di primo accesso.

I successivi accessi presso le aziende per gli ulteriori adempimenti possono essere concordati con il datore di lavoro.

Nel corso dell’ispezione il personale ispettivo deve compiere attività di accertamento previste da norme di legge che comportano il contatto con una pluralità di soggetti in luoghi circoscritti.

In particolare, gli accertamenti disposti per l’indennizzabilità degli eventi denunciati per infortuni e malattie professionali, richiedono l’accesso presso l’azienda e/o luoghi privati, al fine di acquisire elementi documentali, informazioni sulle cause e circostanze e sulla storia lavorativa nonché dichiarazioni sugli eventuali aventi diritto alle prestazioni di legge.

Inoltre, gli accertamenti ispettivi richiedono accessi presso Autorità, uffici pubblici e privati (studi di consulenza del lavoro, commercialisti, Istituti di Patronato ecc.) nonché, in caso di ispezione in congiunta (ITL, Inps ecc.), attività in presenza con altri funzionari presso le sedi degli Enti coinvolti.

Ulteriore attività deve essere svolta presso le Sedi Inail per la definizione delle pratiche.

I principali riferimenti normativi che disciplinano l’accesso ispettivo sono l’articolo 19 del d.p.r. n. 1124/1965 e l’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

1. MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ASSICURATIVA CHE PREVEDE ACCESSO PRESSO TERZI

Ai fini dello svolgimento in sicurezza dell'attività di vigilanza assicurativa è necessario che:

- gli ispettori svolgano attività lavorativa secondo le prescrizioni del medico competente della propria Struttura di appartenenza riguardo il rischio da SARS-CoV-2;
- gli ispettori ricevano dal datore di lavoro l'informazione e la formazione inerenti le indicazioni comportamentali specifiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
- gli ispettori siano dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione al livello di rischio presente nell'azienda oggetto dell'accertamento.

1.1 Dispositivi di protezione individuale

L'ispettore deve essere in possesso di una adeguata dotazione di Dpi, fornita dal proprio datore di lavoro e che possa comprendere, in relazione al livello di rischio individuato per la specifica attività:

- mascherina chirurgica¹;
- mascherina facciale filtrante FFP2;
- occhiali o visiera a protezione del viso;
- guanti monouso;
- tute monouso;
- calzari copri scarpe.

oltre ai seguenti ausili:

- gel idroalcolico a base di alcool etilico al 70-75%;
- buste per la gestione di eventuale documentazione cartacea e sacchetti per lo smaltimento delle dotazioni non riutilizzabili;
- disinfettante specifico per la eventuale sanificazione degli interni della autovettura.

La scelta della tipologia dei dispositivi di protezione individuale deve essere fatta in base al rischio individuato per la specifica azienda in relazione al "Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", ferme restando le valutazioni del medico competente della Struttura di appartenenza che, in relazione alle condizioni sanitarie proprie dell'ispettore, potrà indicare l'adozione di ogni ulteriore misura di protezione o misura organizzativa aggiuntiva.

¹ La mascherina chirurgica può essere indossata esclusivamente nel caso in cui anche gli altri soggetti con cui l'ispettore entra in relazione indossino la mascherina chirurgica. In tutti gli altri casi occorre che l'ispettore indossi il facciale filtrante FFP2.

2. MISURE PROPEDEUTICHE ALL'ACCESSO PRESSO TERZI

Facendo riferimento anche alle misure di carattere generale impartite dalle autorità sanitarie locali si ritengono fondamentali le seguenti raccomandazioni:

divieto di svolgere attività esterna in presenza di sintomi influenzali e febbre;

privilegiare l'utilizzo del mezzo proprio al fine di raggiungere il luogo dell'ispezione e limitare l'utilizzo dell'autovettura a massimo 2 utenti (uno alla guida e uno sul sedile posteriore) se l'autovettura è da 4 posti; 3 utenti (uno alla guida e due sul sedile posteriore) se l'autovettura è da 5 posti.

3. MISURE GENERALI PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ASSICURATIVA PRESSO TERZI

L'organizzazione dell'impresa/sito dovrà essere aderente ai protocolli emanati dalle autorità competenti nazionali e regionali ai fini dell'emergenza sanitaria SARS-CoV-2.

Qualora all'atto dell'accesso o durante l'attività le misure di prevenzione e protezione risultino in modo evidente disapplicate, l'attività di accertamento deve essere interrotta, in qualsiasi fase dell'ispezione, con obbligo di segnalare tale circostanza alle Autorità competenti (Carabinieri, ITL).

L'ispettore in sede di accesso adotterà le seguenti misure:

- limitare la durata degli accessi ispettivi al tempo strettamente necessario alla completezza degli accertamenti;
- indossare i Dpi in dotazione in base al livello di rischio di contagio SARS-CoV-2;
- all'atto dell'accesso in azienda, l'ispettore avrà cura di farsi accompagnare da un referente della struttura, anche al fine di attenersi alle misure di prevenzione previste dal datore di lavoro;
- informarsi e conformarsi alle prescrizioni di prevenzione e protezione dei rischi individuate dal datore di lavoro presso cui si effettua l'accesso che metterà a disposizione eventuali Dpi particolari, non in dotazione al lavoratore, che si rendessero necessari per la specifica attività;
- limitarsi ad accedere e sostare solo nelle aree funzionali all'attività di accertamento ed evitare contatti con il personale aziendale non direttamente coinvolto e, comunque, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- verificare, preliminarmente alle attività di accertamento, che le superfici di appoggio/tavoli di lavoro/sedute e schienali di lavoro siano state sanificate o, in alternativa, siano ricoperte con idonea copertura in plastica;
- evitare scambio di penne e altro materiale;
- richiedere all'azienda la produzione di documentazione in formato digitale evitando, ove non indispensabile, l'acquisizione di documenti cartacei. Ove necessario prendere visione dei documenti, adottare le misure precauzionali del caso (ricepire i documenti - es. eventuali documenti di identità - previo utilizzo dei guanti in dotazione). La documentazione eventualmente acquisita presso il datore di lavoro deve essere inserita in apposite buste di plastica;
- verbalizzare le dichiarazioni strettamente necessarie agli adempimenti da svolgere presso l'azienda, rinviando ulteriori acquisizioni a seguito di invito presso la Sede Inail;
- programmare le convocazioni di soggetti esterni presso le Sedi Inail per ridurre l'afflusso e la permanenza nella struttura;
- invitare gli utenti esterni con avviso ad accedere in Sede dotati di mascherina chirurgica;
- per le attività svolte presso uffici pubblici o privati, l'ispettore si conformerà alle modalità di accesso ivi previste;
- utilizzare, ove predisposti, i servizi igienici dell'azienda oggetto di verifica, previsti per utenti, visitatori e altro personale esterno.
- al termine delle attività, riporre in apposita busta di plastica i dispositivi in dotazione riutilizzabili dopo la sanificazione e riporre i dispositivi monouso (per esempio mascherina chirurgica, guanti, copri scarpe ecc.) nei contenitori dei rifiuti predisposti dall'azienda.

4. MISURE SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DA ADOTTARE PRESSO TERZI CON CLASSE DI RISCHIO BASSO E MEDIO BASSO²

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti l'ispettore adotta - in fase di accesso - nell'ordine le seguenti precauzioni:

- igienizzare le mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con gel idroalcolico);
- indossare i guanti;
- indossare la mascherina chirurgica³/mascherina facciale filtrante FFP2;
- indossare gli occhiali di protezione (se previsto dall'azienda quale ulteriore Dpi);
- utilizzare gli ulteriori ed eventuali Dpi risultati necessari a seguito di confronto con il RSPP qualora previsti dal DVR aziendale per specifici e ulteriori rischi non previsti dal presente documento.

Al termine dell'ispezione, in fase di uscita, occorre che l'ispettore, in base ai Dpi utilizzati e all'attività svolta, proceda a:

- igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
- rimuovere gli occhiali, sanificarli e riporre gli stessi in custodia;
- igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
- rimuovere la mascherina chirurgica/mascherina facciale filtrante FFP2 e inserire quest'ultima in custodia per utilizzo entro eventuale soglia di utilizzabilità o riporre la chirurgica nel contenitore rifiuti;
- rimuovere i guanti e riporre gli stessi nel contenitore rifiuti;
- igienizzare le mani con gel idroalcolico.

L'operazione di rimozione dei Dpi deve essere particolarmente accurata al fine di evitare eventuali contatti tra le mani e parti dei Dpi eventualmente contaminate.

Tutte le operazioni relative all'utilizzo dei Dpi devono essere fatte in accordo ai rispettivi manuali d'uso che devono fare parte della formazione e informazione degli ispettori. Per il corretto posizionamento dei Dpi, si rimanda al contenuto informativo presente alla pagina istituzionale:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>

² A tal fine si fa riferimento al "Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".

³ Idem nota 1.

5. MISURE SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DA ADOTTARE PRESSO TERZI CON CLASSE DI RISCHIO MEDIO ALTO E ALTO⁴

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'ispettore in base ai Dpi utilizzati e all'attività svolta, privilegiando l'uso del facciale filtrante, adotta nell'ordine le seguenti operazioni:

- igienizzare le mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con gel idroalcolico);
- indossare i guanti;
- indossare la mascherina facciale filtrante FFP2;
- indossare gli occhiali di protezione;
- indossare la tuta con copricapo;
- indossare i calzari copri scarpe prima dell'accesso effettivo alla sede aziendale.

Al termine dell'attività di verifica, in fase di uscita dal sito, occorre che l'ispettore proceda a:

- igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
- rimuovere gli occhiali, sanificarli e riporre gli stessi in custodia;
- igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
- rimuovere la tuta e eventuali calzari da riporre nel contenitore rifiuti;
- igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
- rimuovere mascherina facciale filtrante FFP2 e inserirla in custodia per utilizzo entro eventuale soglia di utilizzabilità;
- rimuovere i guanti e riporre gli stessi nel contenitore rifiuti;
- igienizzare le mani con gel idroalcolico.

Nel caso di accertamenti presso aziende con rischio specifico SARS-CoV-2 (ospedali, case di cura, laboratori clinici, centri di accoglienza) è necessario adottare le seguenti ulteriori disposizioni:

- all'atto dell'accesso chiedere al dirigente o preposto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 responsabile della struttura o reparto da ispezionare, di interloquire, se presente sul posto, con il medico competente e/o con il RSPP per avere dettagliate istruzioni sui rischi specifici presenti sul luogo da ispezionare
- informarsi sui Dpi previsti dall'azienda per il rischio specifico e eventualmente integrare quelli in dotazione con gli ulteriori necessari dispositivi

4 Idem nota 1.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Inail - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - aprile 2020.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Nota INL n. U.0000149.20-04-2020 - Covid19 - disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro - chiarimenti.